


COMUNE DI PEDEROBBA  
Provincia di Treviso



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA  
SULL'ACCERTAMENTO CON  
ADESIONE DEI TRIBUTI  
COMUNALI

- Approvato con delibera C.C. n. 95 del 21.12.1998
- Modificato con delibera C.C. n. 86 del 18.12.2000



## REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

### CAPO I DISCIPLINA GENERALE

#### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Pederobba, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, recante "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale", con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

#### Art. 2

#### Richiamo a disposizioni normative ed a documenti di prassi amministrativa

1. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto per quel che concerne l'accertamento con adesione delle disposizioni recate nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e di quanto stabilito dalla circolare n. 235/E del 8 agosto 1997, emanata dal Ministero delle finanze.

### CAPO II PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL'UFFICIO TRIBUTI

#### Art. 3

#### Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita:
  - a ciascun funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali o a quello designato quale sostituto in caso di assenza o di impedimento del

funzionario titolare.

- Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

#### **Art. 4**

#### **Tributi oggetto dell'accertamento con adesione**

I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:

- Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
- Imposta comunale sugli immobili;
- Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque.

#### **Art. 5**

#### **Definizione degli accertamenti**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni;
2. L'Ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio di autotutela;
3. L'accertamento dei tributi indicati nell'articolo 4 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
4. La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
5. Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta ad autonoma imposizione, costituisce oggetto di definizione come se fosse un atto distinto.
6. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione oggetto dell'invito all'adesione di cui ai successivi articoli 7 e 8 del presente regolamento.
7. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo errori materiali. L'Ufficio è vincolato all'importo definito limitatamente ai singoli tributi.

## Art. 6

### Procedura di attivazione dell'accertamento con adesione da parte del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, nell'esaminare la posizione del contribuente, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione
2. Pertanto il ricorso dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e quindi elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e non si potrà procedere in tal senso:
  - se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
  - se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
3. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio con il contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

## Art.7

### Avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un *invito a comparire*, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento.
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.
4. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
5. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, al fine dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

## Art. 8

### Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:

- i periodi di imposta suscettibili di accertamento, gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio, i motivi di contestazione e i criteri di valutazione anche in modo sintetico;
- il responsabile del procedimento o il suo sostituto competente alla definizione;
- il giorno e il luogo della comparizione dinanzi all'ufficio tributi per definire l'accertamento con adesione.

#### **Art. 9**

#### **Modalità di invio dell'invito a comparire**

1. L'invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante:
  - lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  - notificazione eseguita dai messi comunali.

#### **Art. 10**

#### **Richiesta di rinvio**

1. Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

#### **Art. 11**

#### **Mancata comparizione del contribuente**

1. Nel caso in cui il contribuente non si presenti il giorno stabilito nell'invito o nella lettera di rinvio della convocazione, rivoltogli al fine di addivenire alla definizione dell'accertamento, il responsabile del procedimento predispone l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.

### **CAPO III**

#### **ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL'ISTANZA DEL CONTRIBUENTE**

#### **Art. 12**

#### **Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento**

1. La mancata attivazione da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

2. Nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 7 del presente regolamento, il contribuente prima dello scadere del termine previsto per l'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, sia dei termini per l'impugnazione dell'atto sia quelli del pagamento del tributo, sino al termine di definizione del procedimento.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notifica invia al contribuente l'invito a comparire.
6. Con la formulazione al contribuente dell'invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate anche tutte le altre disposizioni indicate nel presente regolamento.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione e decorre il termine per l'impugnazione ed il pagamento del tributo.
8. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento di cui al comma 1 perde efficacia.

#### **CAPO IV**

#### **DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

##### **Art. 13**

##### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'atto di accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore generale e speciale e dal responsabile del procedimento.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
  - gli elementi e le motivazioni su cui si fonda la definizione anche con richiamo alla documentazione in atti;
  - la liquidazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, in dipendenza della definizione.
3. Qualora non venga raggiunto nessun accordo, a seguito del procedimento di accertamento, dovrà essere redatto atto scritto in duplice esemplare, con evidenziate le motivazioni per cui non si è pervenuti alla definizione di detto procedimento e il funzionario procederà a norma dell'art. 11 del presente regolamento.

## Art. 14

### Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione

1. Il versamento delle somme per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione direttamente presso la tesoreria del Comune, o tramite bollettino di conto corrente postale intestato al comune.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato, congiuntamente alla riscossione, ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446,, il pagamento delle somme deve essere effettuato direttamente al concessionario della riscossione o tramite versamento in conto corrente postale intestato allo stesso concessionario.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo elevabile a trentasei rate mensili di pari importo se le somme superano L. 40.000.000, fissando i seguenti scaglioni di somme dovute e il numero di rate mensili suddivisibili:

da 0 a 4 milioni	6 rate mensili
da 4 a 8 milioni	9 rate mensili
da 8 a 12 milioni	12 rate mensili
da 12 a 20 milioni	15 rate mensili
da 20 a 28 milioni	18 rate mensili
da 20 a 40 milioni	24 rate mensili
oltre 40 milioni	36 rate mensili

4. Nell'ipotesi di pagamento rateizzato l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione o dalla data di perfezionamento dello stesso, se il pagamento rateale viene richiesto con apposita istanza, e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Per il versamento delle somme rateizzate, se di importo superiore a L. 8.000.000.- il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.
6. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve fare pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento, all'ufficio tributi o, nel solo caso in cui siano stati affidati congiuntamente l'accertamento e la riscossione del tributo, la concessionario, la quietanza dell'avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.
7. L'Ufficio tributi del comune, acquisiti i documenti di cui al comma 6, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

## Art. 15

### Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione ovvero con il versamento dell'importo della prima rata e, se richiesta, unitamente alla presentazione della garanzia fidejussoria.
2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

**CAPO V**  
**SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE**

**Art. 16**  
**Riduzione della sanzione.**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 17**  
**Decorrenza e validità**

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il presente regolamento, dopo l'approvazione ed esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione consiliare, entra in vigore a decorrere dal 01.01.1999.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.